



Regione Lombardia

DECRETO N. 7877

Del 29/09/2015

Identificativo Atto n. 470

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI DI CUI ALLA DGR 3950 DEL 31/07/2015.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' AGRITURISMO E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI

VISTI:

- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 20, comma 5) il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la DCR X/78, pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;
- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato Interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'articolo 27 par. 1 lett. C , che definisce compatibili con il mercato interno gli "aiuti fino a una intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti";
- la D.G.R. n. 2778 del 05/12/2014 di approvazione delle "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e distruzione dei capi morti";
- la D.G.R. 3950 del 31/07/2015 " Modifiche alla D.G.R. 2778 del 05/12/2014 delle disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e distruzione di capi morti"

CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. prevede al punto 3 del deliberato, che il dirigente competente adotti i provvedimenti relativi alle procedure e le modalità di erogazione dei contributi regionali attraverso specifiche disposizioni attuative nel rispetto del Regolamento (UE) 702/2014, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

DATO ATTO che la concessione degli aiuti previsti dal presente atto è stata registrata in esenzione dalla Commissione Europea con il numero SA. 40285 (2014/XA);

VISTA la l.r. n. 22 del 05/08/2015 "ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2015/2017 - I PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI che stanZIA la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 16.01.104.7621;



Regione Lombardia

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione dei criteri tecnici operativi tramite l'approvazione delle "procedure e modalità per l'attuazione del Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e distruzione dei capi morti" di cui all'allegato A) e del relativo modello di domanda di cui all'allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto le cui validità applicative sono estese fino alla naturale scadenza del predetto regime di aiuti di stato;

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

VISTO l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 07/07/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare le "procedure e modalità per l'attuazione del Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e distruzione dei capi morti" e del relativo modello di domanda di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

IL DIRIGENTE
Lucia Silvestri

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROCEDURE E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI.

(D.G.R. 3950 del 31/07/2015)

Indice

1. FINALITA' E OBIETTIVI	1
2. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI.....	2
3. GARANZIE E RISCHI ASSICURABILI:.....	2
4. BENEFICIARI	2
5. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO	3
6. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	4
7. PROCEDURE.....	4
7.1 Istruttoria della domanda di contributo	5
7.2 Comunicazione dell'esito istruttorio e presentazione della richiesta di riesame.....	5
7.3 Documentazione a corredo della domanda di contributo	6
7.4 Modalità di erogazione del contributo.....	7
8. LIMITI E DIVIETI.....	7
9. MONITORAGGIO E CONTROLLO	9
9.1 Monitoraggio dell'attività.....	9
9.2 Controlli della Regione	10

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti dallo **smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda**.

L'aiuto di cui al presente provvedimento si aggiunge al contributo Statale nel pagamento del premio assicurativo a sostegno dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, la cui garanzia assicurativa è identificata sotto il nome di "smaltimento carcasse degli animali morti in azienda".

L'obiettivo del presente piano è lo sviluppo, tra le aziende agricole, di una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito con una puntuale valutazione di costi e benefici.

L'intervento si è dimostrato negli anni uno strumento particolarmente efficace in quanto un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende zootecniche. La conseguente diminuzione dei costi di polizza ha orientato l'allevatore lombardo ad un utilizzo sempre più frequente dello strumento assicurativo.

Con il presente piano si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa dell'Unione Europea in materia.

2. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI

Contributo regionale per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto dei criteri previsti nel piano assicurativo annuale di livello nazionale e della normativa Unionale.

3. GARANZIE E RISCHI ASSICURABILI:

Smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda: (l'assicurazione interviene nella riduzione dei costi di smaltimento delle carcasse eseguita da ditte smaltitrici preposte).

4. BENEFICIARI

Le piccole e medie imprese agricole, titolari di partita IVA, ricadenti nella definizione di cui all'allegato I del reg UE n. 702/2014 concernente le piccole e medie imprese, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite gli organismi di difesa, per la difesa del reddito delle proprie aziende.

5. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 3) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi dello Stato.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole così come definite dall'allegato I al regolamento (UE) 702/2014 che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un organismo di difesa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

In oltre:

- i soci dell'organismo di difesa, tramite il quale beneficiano dell'aiuto, non devono essere limitati ad assicurarsi ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con una compagnia stabilita nello Stato Membro;
- il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti;
- il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore;
- L'importo pagato dalla Regione, tramite gli organismi di difesa, deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- L'allevamento deve essere in regola con le norme sulla bio-sicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria.

6. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale.

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

Per ogni beneficiario il contributo non potrà superare il 100% dei costi effettivi del premio assicurativo erogato a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse degli animali morti in azienda, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 27 par. 1 lett.c del regolamento (UE) 702/2014, le operazioni di:

- a) *rimozione dei capi morti con intensità di contributo fino al 100 % dei costi sostenuti;*
- b) *distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 75 % dei costi sostenuti.*

I documenti giustificativi delle spese sostenute devono riportare distintamente la ripartizione di costi di rimozione e distruzione dei capi morti.

Qualora la somma dei costi complessivi ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria regionale.

7. PROCEDURE

a) Comunicazione di adesione al piano e termini di presentazione

Per l'accesso ai benefici previsti dal presente aiuto regionale gli organismi di difesa che, per conto dei propri soci, gestiscono le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse degli animali morti, devono presentare, alla competente Struttura regionale della D.G. Agricoltura, una comunicazione di adesione al piano entro il **15 dicembre** di ogni anno, (ovvero nell'anno in cui si svolge l'attività assicurativa) tramite pec, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it con riferimento all'attività assicurativa dell'anno in corso (i cui contributi regionali verranno erogati nell'anno successivo).

b) Domanda di concessione del contributo e termini di presentazione

Per l'accesso ai benefici previsti dal presente aiuto regionale, gli organismi di difesa che hanno inoltrato la comunicazione di adesione di cui al punto a) e che per conto dei propri soci hanno gestito le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse degli animali morti, devono presentare domanda di concessione del contributo.

Le domande, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato B) unitamente agli allegati di cui al paragrafo 7.3, devono pervenire alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, all'indirizzo pec agricoltura@regione.lombardia.it, entro il 30 maggio di ogni anno, relativamente alle polizze di competenza dell'anno precedente.

Per l'anno 2015, relativamente all'attività assicurativa svolta nell'anno 2014, gli organismi di difesa interessati possono presentare domanda di concessione dell'aiuto entro 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento.

7.1 Istruttoria della domanda di contributo

L'istruttoria è effettuata dalla competente struttura della Direzione Generale Agricoltura e si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria sopra citati.

Le integrazioni devono essere fornite alla Regione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la sospensione dell'istruttoria ed il mancato accoglimento della domanda.

7.2 Comunicazione dell'esito istruttorio e presentazione della richiesta di riesame

In caso di mancato accoglimento, la competente Struttura Regionale della D.G. Agricoltura, comunica tempestivamente agli istanti gli esiti istruttori. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto a partecipare al procedimento istruttorio presentando le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti integrativi. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che

iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, dalla scadenza dei predetti 10 giorni.

La competente struttura regionale della D.G. Agricoltura comunica al ricorrente l'esito del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle memorie.

Se il richiedente non dovesse avvalersi della possibilità di richiesta di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

7.3 Documentazione a corredo della domanda di contributo

Per accedere ai benefici di cui al presente aiuto gli organismi di difesa interessati devono corredare la domanda di contributo con la seguente documentazione:

- a) Prospetti elaborazioni dati definitivi relativi alle polizze agevolate esclusivamente per lo smaltimento delle carcasse con l'indicazione del numero dei capi assicurati, numero dei certificati prodotti, valore assicurato, premio complessivo pagato, premio parametrato ammissibile al contributo statale di cui al d.lgs. 102/2004;
- b) Prospetto riassuntivo delle somme rimosse con le forme di esazione deliberate dall'Assemblea;
- c) Consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa (omessa se già prodotta all'atto di domanda per contributo statale);
- d) Relazione del collegio sindacale sul consuntivo della contabilità separata e sulle verifiche effettuate (omessa se già prodotta all'atto di domanda per contributo statale);
- e) Quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate stipulate per la garanzia smaltimento carcasse;
- f) Movimenti contabili del conto corrente della contabilità separata per le azioni di difesa da cui risulti il pagamento dei premi assicurativi relativi alle polizze per lo smaltimento carcasse (omessa se già prodotta all'atto di domanda per contributo statale);
- g) Elenco riepilogativo di dettaglio dal quale si evincono i seguenti dati riferiti esclusivamente alle polizze per lo smaltimento carcasse:
 - I. generalità dei soci assicurati (CUA, ragione sociale, indirizzo);
 - II. tipologia di allevamento assicurato;
 - III. valore e numero di capi assicurati;

- IV. numero certificato, compagnia assicuratrice e decorrenza della polizza;
- V. costo totale della polizza, quota premio realmente pagata al netto del contributo statale;
- VI. totali generali.

7.4 Modalità di erogazione del contributo

La competente Struttura regionale della D.G. Agricoltura provvede alla determinazione del contributo concedibile in base:

- alle richieste pervenute;
- alle percentuali contributive liquidabili dal Mi.P.A.A.F. sulla spesa assicurativa parametrata (fino al 50% ai sensi del d.lgs. 102/2004 e s. m.);
- alle disponibilità finanziarie.

Con decreto dirigenziale della struttura competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, viene disposta la concessione dell'aiuto, la determinazione del contributo e la sua liquidazione.

8. LIMITI E DIVIETI

a) Limiti

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 27 par. 1 lett. c del regolamento (UE) 702/2014, le operazioni di:

- a) rimozione dei capi morti con intensità di contributo fino al 100 % dei costi sostenuti;
- b) distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 75 % dei costi sostenuti.

Gli aiuti inoltre saranno concessi e erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 702/2014 e in particolare:

- a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo;
- la concessione degli aiuti è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

- la concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- l'aiuto è limitato alla rimozione e distruzione dei "capi morti" intesi quali: gli animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento 702/2014, oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti.

b) Divieti

Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà così come definite dall'art.2. paragrafo 14 del reg. UE n.702/2014, né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione ovvero:

- "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale

sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO

9.1 Monitoraggio dell'attività

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato dagli organismi di difesa attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- Importo globale dei costi ammissibili.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SISCO aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 12 "Relazioni" del regolamento (UE) N. 702/2014.

9.2 Controlli della Regione

I controlli della Regione sono effettuati su un campione non inferiore al 3% dei certificati di adesione sottoscritti dai soci dell'organismo di difesa e al fine di verificare:

- che la copertura assicurativa per la quale viene chiesto il contributo regionale si riferisce esclusivamente allo smaltimento delle carcasse degli animali morti;
- che vi sia la distinzione delle spese assicurativa tra i costi di rimozione e i costi di distruzione;
- che i valori assicurati siano stati determinati applicando i prezzi unitari stabiliti con apposito Decreto Ministeriale;
- che la tipologia di allevamento assicurato trovi riscontro sul Piano Assicurativo Agricolo Nazionale in vigore al momento della stipula;
- che i certificati di polizza siano regolarmente vidimati dall'organismo di difesa e sottoscritti dal socio assicurato;
- che le tariffe assicurative applicate corrispondano a quelle adottate dalle compagnie di assicurazione secondo gli accordi e le convenzioni intercorse tra il Consorzio di difesa e le stesse compagnie di assicurazione.

Il controllo prevede altresì:

- la verifica delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi, da parte dell'Organismo di difesa alle Compagnie di assicurazione;
- la presa visione dei contratti collettivi di assicurazione sottoscritti dalle parti contraenti ossia Organismi di difesa e Compagnie assicuratrici.

I controlli della Regione possono svolgersi anche presso la sede dell'organismo di difesa richiedente.

Sintesi delle tempistiche definite dalle Procedure

Azione	Termini	Soggetto competente
Comunicazione di adesione al piano regionale	Entro il 15 dicembre dell'anno di attività	Organismo di difesa
Domanda di contributo regionale	Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di attività	Organismo di difesa
Istruttoria della domanda	entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda	Regione Lombardia D.G.Agricoltura
Richiesta di eventuale documentazione integrativa alla domanda	Entro 20 giorni dal ricevimento	Regione Lombardia D.G.Agricoltura
Comunicazione esito istruttorio negativo	Entro 10 giorni dal termine dell'istruttoria	Regione Lombardia D.G.Agricoltura
Richiesta di riesame della domanda	Entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito negativo	Organismo di difesa
Comunicazione esito riesame	Entro 20 giorni dal ricevimento memorie	Regione Lombardia D.G.Agricoltura
Erogazione del contributo	Il contributo viene erogato nel momento in cui si rendono disponibili risorse finanziarie	Regione Lombardia D.G.Agricoltura

ALLEGATO B)

Organismo di difesa.....	Alla Regione Lombardia
Via n.....	Direzione Generale Agricoltura
Cod. Fiscale	Piazza città di Lombardia,
Sito web	U.O.
Mail	Pec <i>agricoltura@pec.regione.lombardia.it</i>
pec	20124 MILANO

OGGETTO: Aiuto di Stato SA. 40285 (2014/XA). D.G.R. n. 3950/2015 Decreto Regionale n..... del..... **Richiesta contributo integrativo Regionale sulla spesa assicurativa agevolata "Smaltimento Carcasse animali morti"**– Attività anno

Il sottoscritto, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Organismo di difesa....., con sede legale in autorizzato ad attuare la difesa delle produzioni con decreto ministeriale n. del ././.... riconosciuto con decreto regionale n..... del ././.....

CHIEDE:

- la concessione del contributo di €= in qualità di contributo integrativo regionale ai sensi della D.G.R. n. 3950/2015, sulla spesa assicurativa per le polizze riguardanti la rimozione e la distruzione di capi morti (smaltimento delle carcasse degli animali morti) ;
- l'accredito del contributo sul seguente c/c della contabilità separata:
BANCA: Numero c/c
IBAN

A tal fine, avvalendosi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all'art. 76 del medesimo DPR

DICHIARA

che:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile aderenti (soci) al Consorzio, assicurate nell'anno 20..... contro il rischio di smaltimento delle carcasse degli animali morti sono complessivamente n
- di cui n.....relativamente agli allevamenti bovini
- n. relativamente agli allevamenti suini
- n.inserire eventuali altri tipi di allevamenti

- sono stati sottoscritti complessivamente n., certificati, per un valore complessivo assicurato pari ad €
- i soci di cui al primo punto sono titolari di piccole o medie imprese come definite all'allegato I del reg UE n. 702/2014;
- tra i beneficiari dell'aiuto richiesto non vi sono imprese in difficoltà così come definite dall'art.2. paragrafo 14 del reg. UE n.702/2014, né imprese sulle quali pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- il valore è stato determinato applicando i prezzi di mercato stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali con D.M. n. del .../.../....
- Gli allevamenti zootecnici assicurati dal richiedente Organismo di difesa riguardano le seguenti tipologie: BOVINI DA LATTE/ BOVINI DA CARNE/ BUFALINI/ SUINI/.....
- la copertura assicurativa è stata assunta dalle Compagnie assicuratrici di seguito elencate:
- il premio assicurativo complessivo effettivamente pagato per le polizze agevolate a garanzia Smaltimento carcasse è di €
- la spesa ammissibile a contributo statale determinata applicando i parametri contributivi stabiliti con D.M. n. del .../.../.... (piano assicurativo nazionale in vigore al momento della stipula) è di €
- la spesa premi complessiva e la spesa premi parametrata ammissibile a contributo statale è così distinta nella tabella che segue:

<i>Garanzia Smaltimento carcasse</i>	<i>Tipologia prodotto assicurato</i>	<i>Premio complessivo (effettivamente pagato alle Compagnie)</i>	<i>Spesa ammissibile contributo statale (spesa parametrata)</i>	<i>Contr. statale richiesto</i>	<i>% contributiva massima sul premio come da Reg. UE 702/2014</i>	<i>Contributo Regionale massimo ammissibile</i>
Quota Rimozione	Elencare tutte le tipologie				100%	
Quota distruzione.	Elencare tutte le tipologie				75%	
TOTALE						

Il sottoscritto inoltre dichiara che per il pagamento dei premi delle polizze "Smaltimento carcasse":

- a) le quietanze di pagamento delle singole Compagnie relative allo "smaltimento carcasse" sommano complessivo di € di cui € per la rimozione ed € per la distruzione delle carcasse;
- b) Il premio effettivamente pagato alle compagnie, risultante dai dati contabili è pari ad €
Dichiarare cause di eventuale differenza tra a) e b);

c) il contributo dello Stato richiesto per le polizze smaltimento carcasse per l'anno calcolato secondo la procedura stabilita dalla regolamentazione ministeriale, è pari ad €

Il Sottoscritto infine dichiara:

- che nella determinazione della spesa ammissibile a contributo statale sono stati applicati i parametri contributivi per prodotto e garanzia approvati con D.M. n. del .../.../..... riferiti al D.M. n. del .../.../..... di approvazione del Piano Assicurativo Nazionale;
- che tutte le polizze per le quali si chiede il contributo pubblico riguardano Le piccole e medie imprese agricole, titolari di partita IVA, ricadenti nella definizione di cui all'allegato I del reg UE n. 702/2014 concernente le piccole e medie imprese, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite gli organismi di difesa, per la difesa del reddito delle proprie aziende;
- che la copertura assicurativa esposta nella presente domanda si riferisce esclusivamente alle avversità, alle garanzie ed ai prodotti stabiliti per l'anno
- che i valori assicurati sono stati determinati applicando i prezzi di mercato per l'anno stabiliti con D.M. n. del .../.../....., secondo procedure e modalità stabilite con il medesimo decreto;

Luogo, data

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Firma del presidente e timbro dell'organismo di difesa)